



Comune di Torre Cajetani
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...17... del .29./10/.2025..

SOMMARIO

1. Finalità del regolamento
2. Definizione di spesa di rappresentanza
3. Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza
4. Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente
5. Specificazione delle spese di rappresentanza
6. Spese di rappresentanza fuori sede
7. Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza
8. Gestione amministrativa e contabile
9. Rendicontazione e pubblicità
10. Entrata in vigore

ARTICOLO 1- Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Amministrazione comunale, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto esponentiale della comunità amministrata.

2. Si configurano quali voci di costo essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola Pubblica Amministrazione verso l'esterno. Tali spese devono assolvere al preciso scopo di consentire all'Ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

3. Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

ARTICOLO 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere con rappresentanza esterna di rilevanza istituzionale;
- b) manifestazioni o iniziative a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
- c) inaugurazione opere pubbliche;
- d) cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative organizzate dalla Segreteria del Sindaco;
- e) Onoranze funebri/commemorative, partecipazione a festività religiose in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, del decesso di autorità e cittadini emeriti
- f) Gemellaggi purché gli stessi siano fondati sulla concreta e obiettiva esigenza, per l'Ente, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di mantenere e accrescere il proprio ruolo istituzionale e promuovere il proprio territorio anche a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo.

ARTICOLO 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere richieste dai seguenti soggetti:

- a) Sindaco o Vice-Sindaco in sostituzione del medesimo;
- b) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze previa autorizzazione del Sindaco.

2. L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti a cui compete l'assunzione dell'impegno di spesa essendo responsabili dei capitoli di spesa in termini di PEG.

3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) Ospitalità in occasione di iniziative, di inaugurazione e di manifestazioni ufficiali in favore di personalità o autorità con rappresentanza esterna di rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. Sono escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
- b) Omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore di autorità e ospiti di cui al precedente punto a). (a titolo di

esempio: targhe, pergamene, libri, stampe, gadget, etc) . Qualora l'Ente proceda all'acquisto di una scorta di omaggi a fini di rappresentanza, il loro scarico dovrà essere annotato in un apposito registro (inventario di carico/scarico) tenuto dall'Ufficio di competenza, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato;

- c) Colazioni, pranzi e/o cene, organizzazione di rinfreschi, piccole forme di ristoro (coffee break, brunch), occasione di iniziative, eventi e manifestazioni a cui partecipino i soggetti di cui alla precedente punto a);
- d) Forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, prodotti tipici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere) o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- e) Acquisto di omaggi simbolici quali: targhe, coppe e altri premi per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, per anniversari significativi di Associazioni o Istituzioni presenti nel territorio comunale, nonché per civiche benemerite;
- f) Allestimenti, addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e di volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni o i piccoli donativi connessi a cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative organizzate dalla Segreteria del Sindaco;
- g) Acquisto ed invio di biglietti augurali in occasione di nomine o particolari ricorrenze indirizzati ad autorità;
- h) Invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, omaggi floreali, corone di alloro, presenza del Gonfalone alla cerimonia in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, del decesso di autorità e cittadini emeriti;
- i) Doni-ricordo/ Omaggi simbolici da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, per cittadinanze onorarie e a cittadini residenti che compiono 100 anni;
- l) Spese per gemellaggi, purché queste ultime siano fondate sulla concreta e obiettiva esigenza, per l'Ente, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di mantenere e accrescere il proprio ruolo istituzionale e promuovere il proprio territorio anche a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo. Nello specifico, le spese per gemellaggi, benché ammissibili, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate dalla:
 - stretta correlazione con le finalità istituzionali;
 - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
 - dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata;
 - qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.

ARTICOLO 6 - Spese di rappresentanza fuori sede

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza.

ARTICOLO 7- Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- a) atti di mera liberalità;
- b) colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività istituzionali o di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.);
- c) spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- d) spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'Ente quanto i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica;
- e) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;

- f) spese effettuate da soggetti non autorizzati (la spesa rimane a carico di chi la effettua);
- g) spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite ad ex Amministratori, consiglieri e dipendenti poiché i destinatari delle stesse sono esterni all'Ente;
- h) gadget natalizi in favore del personale dipendente;
- i) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza, meri atti di liberalità.
- l) Omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- m) Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
- n) Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti e funzionali effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi di competenza;
- o) Le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;
- p) Le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
- q) Le spese per manifesti informativi relativi ad eventi di carattere sociale ed educativo in quanto da ricondurre a spese di pubblicità mentre, se relative ad eventi di carattere culturale in quanto da ascrivere a spese per attività culturali.

3. Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 8 - Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai competenti responsabili.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dai competenti responsabili. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia.

4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento comunale. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

ARTICOLO 9 - Rendicontazione e pubblicità


1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente Locale nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.


ARTICOLO 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:



Il PRESIDENTE
Sig. Silverio Ubodi


Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Deodato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, L. n. 69/2009) il giorno 25/11/25 e per la durata 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000.

Li 25/11/25


L'impiegato addetto
Antonella Speranzini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è esecutiva :

[x] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza comunale, li 25/11/25


Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Deodato

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 17 del 29/10/2025

OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle Spese di Rappresentanza

L'anno 2025, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:50, presso la sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Ubodi Silverio	X	
Pascasi Andrea		X
Salvatori Davide	X	
Ubodi Marco	X	
Dell'Uomo Luca		X
Giorgi Stefano	X	
Lanzi Gabriele	X	
Massimiani Luca	X	
De Marchis Anna Maria Tommasina	X	
De Marchis Sergio Paolo		X
Peloso Daniele		X
Assegnati n. 11	Presenti n. 7	
In carica n. 11	Assenti n. 4	

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sindaco Sig. Silverio Ubodi.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale Dott. Francesco Deodato.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Successivamente si passa all'esame del III punto iscritto all'ordine del giorno, relativo all'esame del regolamento comunale per la gestione delle spese di rappresentanza. Il Sindaco illustra il punto iscritto all'ordine del giorno. Non ci sono altri interventi. Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte le spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Premesso altresì che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'art. 1, cc. 9 e 173, L. n. 266/2005 (finanziaria 2006), i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- l'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione e che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, "le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- 2) necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- 3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;
- 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo)" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/NSGF).

Ribadito che, come precisato dalla Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con del. n. 244/2018, queste spese devono rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa, e che l'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento;

Considerato che nella stessa del. n. 244/2018, la magistratura contabile sottolinea che, sotto il profilo gestionale, tali spese devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene;

Rilevato che la Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Campania, con del. n. 77/2019, ha elencato le spese che non possono essere inserite tra quelle di rappresentanza e pertanto non possono essere effettuate

- con oneri a carico dell'ente;
- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza;

Rilevato, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Lazio, con la sua recente delibera n. 88/2025, ha stabilito che tutti i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento specifico per le spese di rappresentanza, anche se non ne sostengono alcuna;

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare il "*Regolamento comunale per la gestione delle spese di rappresentanza*", il quale, composto di n. 10 articoli, viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000